TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 32-bis

Tutela degli interessi collettivi degli investitori

Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

Versione in vigore dal 1 novembre 2007, tuttora in vigore · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	II — Disciplina degli intermediari
Titolo	II — Servizi e attività di investimento
Capo	IV-bis — Tutela degli investitori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-32-bis-tutela-degli-interessi-collettivi-degli-investitori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it